



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro

00182 ROMA – VIA LA SPEZIA, 35-1/A – CAS. POSTALE 4208 – TEL. 06.77.20.14.67 (R.A.) – FAX 06.77.20.14.56 – C.F. 80097130589
E-Mail: presidenza@enalcaccianazionale.it – www.enalcaccianazionale.it

PRESIDENZA NAZIONALE

ROMA, 6 MARZO 2026

Prot. 470

CIRCOLARE N. 5

Tesseramento anno 2026 Caccia,
Caccia di benvenuto, Pesca, Amatoriale
e relative coperture assicurative.

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI PROVINCIALI
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

AI SIGNORI
DELEGATI REGIONALI
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

e p.c.: AI SIGNORI CONSIGLIERI
NAZIONALI ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

AI SIGNORI COMPONENTI IL
COLLEGIO DEI REVISORI
ENALCACCIA P.T.

AI SIGNORI COMPONENTI IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ENALCACCIA P.T.
LORO SEDI

Allegati: Vari

In relazione all'oggetto, con la presente si rende noto che con lettera del 10 aprile 2025 (trasmessa via pec alla scrivente solo il 18 luglio scorso) Allianz ha comunicato all'Unione Nazionale Enalcaccia la risoluzione del rapporto contrattuale, con scadenza 31.12.2025, relativamente a tutte le polizze ad oggi intercorrenti (RCVT, infortuni, perdite pecuniarie - morte del cane, furto e scoppio del fucile, tutela legale), fatta salva la ripresa delle garanzie a fronte di nuove condizioni economiche.

La Presidenza Nazionale, stante che in data 16 aprile 2025 era stato sottoscritto il rinnovo del contratto assicurativo avente durata biennale (31.12.2024 – 31.12.2026), ha provveduto, quindi, a contestare l'irregolarità del comportamento di Allianz e della disdetta notificata, intervenendo prontamente anche sul Broker Willis nonché direttamente sulla Compagnia assicuratrice per rinegoziare le condizioni economiche e giungere, così, alla sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo.

A fronte, tuttavia, delle richieste economiche di Allianz che avrebbero comportato un consistente aumento dei premi assicurativi, il Consiglio Nazionale ha deliberato di **conferire mandato ad un nuovo broker assicurativo "Howden S.p.a."** (con sede legale in Via Costanza Arconati, 1, Milano) per la ricerca sul mercato di una nuova compagnia assicuratrice con cui convenzionarsi.

Dopo varie ricerche il broker Howden ha sottoposto all'attenzione della Presidenza la proposta economica formulata dalla Compagnia Generali per le coperture assicurative dei soci dell'Unione Nazionale.

Al termine di una lunga e difficile trattativa, il Consiglio Nazionale, nella riunione del 23 dicembre 2025, ha deliberato la sottoscrizione del **nuovo rapporto assicurativo con Generali** alle stesse condizioni normative vigenti con Allianz, **avente validità dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2025 alle 24.00 del 31 dicembre 2027** e, ha, altresì, deliberato di emettere per il 2026 le stesse tipologie di tessere attualmente esitate - Caccia, Caccia di Benvenuto, Pesca e Amatoriale – nonché di aumentare il costo delle sole tessere Caccia e della relative tessere Caccia di benvenuto, stante un contenuto aumento del premio assicurativo complessivo (rispetto a quanto prospettato da Allianz) come di seguito esposto:

TESSERE CACCIA

1 Tessera Semplice:	costo €	80,00	invariato
2 Tessera Base Nazionale:	costo €	110,00	aumento € 10,00
3 Tessera Super:	costo €	135,00	aumento € 10,00
4 Tessera Super 1 cane:	costo €	165,00	aumento € 10,00
5 Tessera Super 2 cani:	costo €	190,00	invariato € 10,00

Opzione “Capanno e Richiami vivi”: costo € 10,00 (abbinabile a tutti i tipi di Tessera Caccia)

Opzione “Morte del cane e Spese
Veterinarie – Cane con pedigree/
/qualifica ENCI:

costo € 30,00 (abbinabile alle Tessere Super 1 cane e 2 cani)

TESSERE CACCIA DI BENVENUTO

1. Tessera Semplice di Benvenuto:	costo €	65,00	invariato
2. Tessera Base Nazionale di Benvenuto:	costo €	95,00	aumento € 10,00
3. Tessera Super di Benvenuto:	costo €	120,00	aumento € 10,00
4. Tessera Super 1 cane di Benvenuto:	costo €	150,00	aumento € 10,00
5. Tessera Super 2 cani di Benvenuto:	costo €	175,00	aumento € 10,00

Opzione “Capanno e Richiami vivi”: costo € 10,00 (abbinabile a tutti i tipi di Tessera Caccia)

Opzione “Morte del cane e Spese
Veterinarie – Cane con pedigree/
/qualifica ENCI:

costo € 30,00 (abbinabile alle Tessere Super 1 cane e 2 cani)

TESSERE PESCA

1. Tessera ordinaria:	costo €	20,00	invariato
2. Tessera Pesca Lago:	costo €	10,00	invariato
3. Tessera Pesca Pierini:	costo €	6,00	invariato

TESSERA AMATORIALE

costo € 30,00 invariato

Con l'occasione, si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2025, è attiva la nuova piattaforma per il TESSERAMENTO ONLINE, uno strumento innovativo pensato per semplificare e velocizzare le procedure di iscrizione e rinnovo per tutti i cacciatori e simpatizzanti che desiderano far parte della nostra Associazione. Presso tutte le nostre sedi Provinciali/Circoli, rimane sempre la possibilità di associarsi all'Enalcaccia con la consueta modalità cartacea.

Si illustrano di seguito dettagliatamente le singole Tessere - Caccia, Caccia di Benvenuto Pesca, Amatoriale – con l'indicazione dei relativi costi e della loro ripartizione, nonché delle clausole contrattuali concernenti i rischi oggetto della copertura assicurativa.

SETTORE CACCIA

(L'assicurazione vale per il Mondo intero)

TESSERA CACCIA SEMPLICE 2026 – COSTO € 80,00

(in c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l'assicurato)

- € 903.283,12 per ogni sinistro, ma col limite di:
- € 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
- € 225.820,78 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 90.328,31 per il caso di morte;
- € 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente.

TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE 2026 – COSTO € 110,00
(in c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, ma col limite di:
€ 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
€ 225.820,78 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 90.328,31 per il caso di morte;
€ 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente;
€ 25,00 diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo 90 giorni) – **diarie non cumulabili.**
€ 25,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo 90 giorni) – **diarie non cumulabili.**

FRANCHIGIE

Per l'indennità da ricovero è prevista una franchigia di 5 giorni.
Per l'indennità da ingessatura è prevista una franchigia di 5 giorni.

GARANZIE R.C.V.T.

Le surriferite tessere semplice e base nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- e) l'assicurazione è operante con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
- f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- g) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- h) l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che sia il proprietario che il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell'ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche:

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione dell'abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;

- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalla Regione per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
- ⇒ per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- ⇒ durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvaticata, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l'abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
- ⇒ durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, a parziale deroga dell'art. 4 - Esclusioni.
- ⇒ nei casi in cui i soci Enalcaccia si rechino, su richiesta della Regione, della Provincia e/o del Comune, ad effettuare operazioni, debitamente autorizzate, di "sistemazione ambientale del verde e dei sentieri"
- ⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
 - a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;
 - b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell'attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse.

La garanzia è prestata altresì per il legale Rappresentante *pro tempore* dell'Ente.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non è in regola con il porto d'armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai Regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne, salvo quanto previsto dalle Garanzie di cui sopra.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

In conformità con quanto stabilito dalla legge dell'11.2.1992 n. 157, la garanzia sarà prestata per i soli rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- e) l'assicurazione è operante con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
- f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);

- g) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche:

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione dell'abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni purché avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
- ⇒ per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- ⇒ durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvaticata, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l'abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
- ⇒ durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse.
- ⇒ nei casi in cui i soci Enalcaccia si rechino, su richiesta della Regione, della Provincia e/o del Comune, ad effettuare operazioni, debitamente autorizzate, di "sistemazione ambientale del verde e dei sentieri"
- ⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
 - a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;
 - b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La copertura si intende estesa all'attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, fermo restando che dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione delle Autorità competenti.

Si intendo, inoltre, considerati “infortunio” anche:

- i morsi di vipere;
- gli scoppi dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività sopra elencate oggetto di garanzia, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

TUTELA LEGALE **(PER LA SOLA TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE)**

Indennizzo: € 150.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 5.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2026 – COSTO € 135,00

(in c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, ma col limite di:
€ 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
€ 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 200.000,00 per il caso di morte;
€ 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità di Ricovero (massimo gg. 60) – **diarie non cumulabili**;
€ 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – **diarie non cumulabili**;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90) – **diarie non cumulabili**.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che al 15% si annulla.

Al 75° anno le coperture dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) si ridurranno automaticamente al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

La tessera super comprende le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- e) l'assicurazione è operante con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
- f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- g) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- h) l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che sia il proprietario che il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell'ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche:

- ⇒in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒in occasione dell'abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
- ⇒in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalla Regione per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali

o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;

- ⇒ per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- ⇒ durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l'abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
- ⇒ durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, a parziale deroga dell'art. 4 - Esclusioni.
- ⇒ nei casi in cui i soci Enalcaccia si rechino, su richiesta della Regione, della Provincia e/o del Comune, ad effettuare operazioni, debitamente autorizzate, di "sistemazione ambientale del verde e dei sentieri"
- ⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
 - a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;
 - b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell'attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse.

La garanzia è prestata altresì per il legale Rappresentante *pro tempore* dell'Ente.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non è in regola con il porto d'armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai Regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne, salvo quanto previsto dalle Garanzie di cui sopra.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

In conformità con quanto stabilito dalla legge dell'11.2.1992 n. 157, la garanzia sarà prestata per i soli rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- e) l'assicurazione è operante con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
- f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- g) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche:

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione dell'abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni purché avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
- ⇒ per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio;
- ⇒ durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l'abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
- ⇒ durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse.
- ⇒ nei casi in cui i soci Enalcaccia si rechino, su richiesta della Regione, della Provincia e/o del Comune, ad effettuare operazioni, debitamente autorizzate, di "sistemazione ambientale del verde e dei sentieri".
- ⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
 - a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;
 - b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La copertura si intende estesa all'attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, fermo restando che dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione delle Autorità competenti.

Si intende, inoltre, considerati "infortunio" anche:

- i morsi di vipere;
- gli scoppi dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;

- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all'esercizio dell'attività venatoria ed alle attività sopra elencate oggetto di garanzia, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di **€ 1.000,00** (NESSUNA FRANCHIGIA) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE:

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2026 CON COPERTURA N. 1 CANE

COSTO € 165,00

(in c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
€ 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
€ 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 200.000,00 per il caso di morte;
€ 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – **diarie non cumulabili**;
€ 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – **diarie non cumulabili**;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90)- **diarie non cumulabili**.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che al 15% si annulla.

Al 75° anno le coperture dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) si ridurranno automaticamente al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

Inoltre:

COPERTURA DI N. 1 CANE

Massimale per indennizzo in caso di morte per un solo cane da caccia di proprietà fino a € **500,00** (scoperto del 10%) per lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti, caduta in dirupi/crepacci durante l'esercizio della caccia o durante i periodi di allenamento, nei limiti previsti dalle vigenti leggi e/o Regolamenti.

È compresa nella presente garanzia la morte del cane che si verifichi a seguito di incidente stradale, accaduto durante l'esercizio dell'attività venatoria e nei periodi consentiti nella zona di caccia o nella zona di addestramento cani, purchè verificatosi su:

- strade locali, escluse le strade urbane;
- strade nazionali con esclusione delle superstrade ed autostrade;
- strade vicinali

Si intende compreso anche l'incidente che possa avvenire su strade ferrate o strade provinciali o comunali diverse dalle strade provinciali o vicinato summenzionate.

La garanzia assicurativa è da intendersi estesa anche ai cani da tartufo e alla caccia con falchi.

Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell'attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all'anagrafe canina, al R.O.I. o R.S.R (ex LOI o LIR) o all'E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l'indennizzo è ridotto del 50%.

SPESE VETERINARIE

Rimborso complessivo per anno assicurativo sino ad € **100,00** (NESSUNA FRANCHIGIA) indipendentemente dal numero dei sinistri, per le stesse cause previste per la morte del cane.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € **1.000,00** (NESSUNA FRANCHIGIA) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 2026 CON COPERTURA N. 2 CANI

COSTO € 190,00

(in c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
€ 5.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata
€ 5.000.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 200.000,00 per il caso di morte;
€ 200.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – **diarie non cumulabili**;
€ 20,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – **diarie non cumulabili**;
€ 40,00 diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90)- **diarie non cumulabili**.

FRANCHIGIE

Per i casi di invalidità permanente, l'indennità sui primi 90.328,31 euro di somma assicurata verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla somma eccedente verrà applicata una franchigia del 3% che al 15% si annulla.

Al 75° anno le coperture dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) si ridurranno automaticamente al 50%.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.

Inoltre:

COPERTURA DI N.2 CANI

Massimale per indennizzo in caso di morte per ognuno dei due cani da caccia di proprietà fino a **€ 500,00** (scoperto del 10%) per lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo durante l'esercizio della caccia o durante i periodi di allenamento, nei limiti previsti dalle vigenti leggi e/o Regolamenti.

È compresa nella presente garanzia la morte del cane che si verifichi a seguito di incidente stradale, accaduto durante l'esercizio dell'attività venatoria e nei periodi consentiti nella zona di caccia o nella zona di addestramento cani, purchè verificatosi su:

- strade locali, escluse le strade urbane;
- strade nazionali con esclusione delle superstrade ed autostrade;
- strade vicinali

Si intende compreso anche l'incidente che possa avvenire su strade ferrate o strade provinciali o comunali diverse dalle strade provinciali o vicinato summenzionate.

Massimale per indennizzo in caso di morte per ognuno dei due cani di proprietà fino a **€ 1.000,00** (scoperto del 10%) per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti, caduta in dirupi/crepacci durante l'esercizio della caccia o durante i periodi di allenamento, nei limiti previsti dalle vigenti leggi e/o Regolamenti

La garanzia assicurativa è da intendersi estesa anche ai cani da tartufo e alla caccia con falchi.

Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell'attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse.

Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all'anagrafe canina, al R.O.I. o R.S.R (ex LOI o LIR) o all'E.N.C.I.

In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l'indennizzo è ridotto del 50%.

SPESE VETERINARIE

Rimborso complessivo per anno assicurativo sino ad **€ 150,00** (NESSUNA FRANCHIGIA) per anno assicurativo, per le stesse cause previste per la morte del cane.

PERDITA DEL FUCILE

(furto, rapina, scoppio e scippo)

La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di **€ 1.000,00** (NESSUNA FRANCHIGIA) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.

TUTELA LEGALE

Indennizzo: € 300.000,00 massimale per anno assicurativo e nel limite di € 15.000,00 per evento.

TESSERE CACCIA DI BENVENUTO

(L'assicurazione vale per il Mondo intero)

Si ricorda che le tessere caccia di benvenuto possono essere acquistate esclusivamente da cacciatori in possesso della prima licenza di caccia o provenienti da altre associazioni venatorie.

1. Tessera Semplice:	€ 80,00	Tessera Semplice di BENVENUTO	€ 65,00
2. Tessera Base Nazionale:	€ 110,00	Tessera Base Nazionale di BENVENUTO	€ 95,00
3. Tessera Super:	€ 135,00	Tessera Super di BENVENUTO	€ 120,00
4. Tessera Super 1 cane:	€ 165,00	Tessera Super 1 cane di BENVENUTO	€ 150,00
5. Tessera Super 2 cani:	€ 190,00	Tessera Super 2 cani di BENVENUTO	€ 175,00

TESSERA CACCIA SEMPLICE *DI BENVENUTO* 2026

COSTO € 65,00

(in c/c postale)

È la Tessera che consente con il minimo costo l'esercizio dell'attività venatoria come disposto dall'art. 12 punto 8 della L. 157/92, integrato con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, che prevede i massimali di legge per R.C.V.T. (ivi compresi i danni arrecati dal cane a terzi) e per gli infortuni.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

VALGONO LE STESSE CONDIZIONI ASSICURATIVE RIPORTATE NELLA TESSERA CACCIA SEMPLICE

TESSERA CACCIA BASE NAZIONALE *DI BENVENUTO* 2026

COSTO € 95,00

(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

**VALGONO LE STESSE CONDIZIONI ASSICURATIVE RIPORTATE NELLA TESSERA CACCIA
BASE NAZIONALE**

TESSERA CACCIA SUPER *DI BENVENUTO* 2026

COSTO € 120,00

(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

**VALGONO LE STESSA CONDIZIONI ASSICURATIVE RIPORTATE NELLA TESSERA CACCIA
SUPER**

TESSERA CACCIA SUPER *DI BENVENUTO* 2026
CON COPERTURA N. 1 CANE
COSTO € 150,00
(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

**VALGONO LE STESSE CONDIZIONI ASSICURATIVE RIPORTATE NELLA TESSERA CACCIA
SUPER CON COPERTURA 1 CANE**

TESSERA CACCIA SUPER *DI BENVENUTO* 2026
CON COPERTURA N. 2 CANI
COSTO € 175,00
(in c/c postale)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

**VALGONO LE STESSA CONDIZIONI ASSICURATIVE RIPORTATE NELLA TESSERA CACCIA
SUPER CON COPERTURA 2 CANI**

OPZIONE “CAPANNO E RICHIAMI VIVI” 2026

COSTO € 10,00

(in c/c postale o on-line)

L'opzione, **abbbinabile a tutte le tipologie di Tessere Caccia (anche quelle di Benvenuto)**, comprende le seguenti coperture assicurative:

1) INCENDIO DEL CAPANNO (fabbricato costruito e adibito ad appostamento fisso):

La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al capanno ed al suo contenuto, di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio e atti vandalici.

Il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di € 2.000,00.

La liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00.

Il sopra citato risarcimento è subordinato alla denuncia dell'evento all'Autorità competente.

2) FURTO DI RICHIAMI VIVI:

La presente copertura risarcisce l'assicurato per il furto di richiami vivi legittimamente detenuti nella propria abitazione o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.

Il limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo è di € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

Franchigia: 10% dell'indennizzo.

3) MORTE DI RICHIAMI VIVI:

La presente copertura risarcisce l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori.

Il limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

EFFETTO GARANZIA E PREMIO

Le sopracitate estensioni avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento riguardante il versamento del premio ed hanno una durata di 365 giorni a decorrere da tale data, indipendentemente dalla scadenza annuale di polizza.

Il premio annuo pro-capite è stabilito in € 10,00. Sarà possibile sottoscrivere l'opzione integrativa capanno e richiami vivi selezionando la relativa voce nella procedura di tesseramento on line oppure utilizzando il bollettino di conto corrente postale generico (td 123) intestato a:

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA Pesca e Tiro “Caccia”

c/c n. 58737008

inserendo obbligatoriamente nella causale l'indicazione: “Opzione capanno” e il numero della tessera caccia alla quale l'opzione è abbinata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire la documentazione di seguito riportata:

- Copia della tessera associativa;
- Copia del bollettino postale ove si evince il pagamento del premio;
- Copia porto d'armi;
- Copia ricevute versamenti (tassa concessione governativa e regionale).

Inoltre:

In caso di Incendio del capanno - l'Assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro ed allegare la denuncia in originale fatta all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo.

In caso di furto dei richiami vivi - l'Assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo);
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con l'avvenuta cancellazione del richiamo.

In caso di morte dei richiami vivi - l'Assicurato deve allegare sempre alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con relativa identificazione del richiamo);
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare l'originale del certificato di proprietà del volatile;
- In presenza di carcassa del richiamo - certificato di morte in originale a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con identificazione del richiamo.

OPZIONE “MORTE DEL CANE E SPESE VETERINARIE CANE CON PEDIGREE/QUALIFICA ENCI”

COSTO € 30,00

(in c/c postale o on-line)

Tale opzione aggiuntiva, dal costo di € 30,00, può essere acquistata solo da coloro che siano già assicurati con Tessera Caccia Super con copertura n. 1 cane e Tessera Caccia Super con copertura n. 2 cani (anche con tessere caccia Super 1 cane/2 cani di Benvenuto) e prevede i seguenti massimali.

MORTE DEL CANE (per gli stessi casi già previsti nelle tessere Caccia Super 1 cane/2 cani)

- Con Pedigree ENCI: € 1.000,00
- Con qualifica da molto buono ad eccellente ENCI: € 2.000,00

[non € 500,00 (scoperto del 10%) come previsto dalla Tessera Caccia Super 1 cane e € 500,00/€ 1.000,00 (scoperto del 10%) come previsto dalla Tessera Caccia Super 2 cani].

Per i cani con età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni l'indennizzo è ridotto del 50%.

Per i cani con età superiore a 12 anni non è previsto alcun indennizzo.

SPESE VETERINARIE (per gli stessi casi già previsti nelle tessere Caccia Super 1 cane/2 cani)

- € 150,00 non cumulabili con l'indennizzo morte del cane.

EFFETTO GARANZIA E PREMIO

Le sopracitate estensioni avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento riguardante il versamento del premio ed hanno una durata di 365 giorni a decorrere da tale data, indipendentemente dalla scadenza annuale di polizza.

Il premio annuo pro-capite è stabilito in € 30,00.

Sarà possibile sottoscrivere l'estensione di garanzia “morte e spese veterinarie per i cani con pedigree/qualifica da molto buono a eccellente ENCI” selezionando la relativa voce nella procedura di tesseramento on line oppure utilizzando il bollettino di conto corrente postale generico (td 123) intestato a:

***UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA Pesca e Tiro “Caccia”
c/c n. 58737008***

inserendo obbligatoriamente nella causale l'indicazione: “morte, spese veterinarie cani con pedigree/qualifica da molto buono a eccellente ENCI” e il numero della tessera (caccia Super n.1 cane o Super n. 2 cani) alla quale l'opzione è abbinata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire la documentazione di seguito riportata:

- Copia della tessera associativa e bollettino attestante il relativo pagamento;
- Copia del bollettino postale da cui si evince il pagamento del premio di € 30,00;
- Copia porto d'armi;
- Copia ricevute versamenti (tassa concessione governativa e regionale);
- Tesserino venatorio (compresa pagina da cui si evince il giorno dell'evento);
- Iscrizione anagrafe canina (indispensabile per tutti i cani);
- Documentazione attestante pedigree/qualifica da molto buono ad eccellente ENCI.

Dovrà inoltre essere prodotta ulteriore documentazione:

In caso di Morte del cane:

- Certificato iscrizione E.N.C.I./R.O.I. (ex L.O.I.)/R.S.R (ex L.I.R.) [solo se il cane è iscritto E.N.C.I./ R.O.I. (ex L.O.I.)/R.S.R (ex L.I.R.)];
- Certificato del veterinario attestante data e causa specifica del decesso, sesso, età e dati identificativi del cane (tatuaggio/microchip);
- Certificato di radiazione del cane dall'anagrafe canina o, in alternativa, certificato di smaltimento della carcassa.

In caso di Spese veterinarie

- Fattura del veterinario con indicazione delle cure prestate e della causa specifica che le ha rese necessarie, comprensiva dei dati identificativi del cane curato.

TESSERAMENTO TIRAVOLISTI

I soci che si dedicano all'esercizio del tiro a volo, devono munirsi della **Tessera Caccia** purché siano in possesso di licenza di fucile per uso caccia.

Se sono sprovvisti di tale licenza, occorre che siano in possesso della licenza di porto d'armi per uso sportivo.

Le garanzie sulle coperture assicurative dei tiravolisti sono identiche a quelle previste in polizza per i cacciatori e naturalmente differite negli importi dei massimali a seconda della tessera caccia prescelta.

I tesserati Enalcaccia P.T., come previsto dall'art. 6 della convenzione FITAV/UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, hanno "diritto a partecipare a svolgere attività di tiro a volo in qualsiasi campo in Italia affiliato alla FITAV".

I tesserati Enalcaccia P.T. hanno diritto all'accesso ai campi di tiro affiliati alla FITAV, per gli allenamenti con il consenso delle AS interessate (tale consenso può essere negato, motivatamente, in casi eccezionali connessi a ragioni logistiche o comunque di particolare rilievo).

I tiravolisti possono altresì iscriversi con **Tessera amatoriale**, la quale dà diritto, tra l'altro, a partecipare a gare ed esercitazioni di tiro a volo con i massimali per RCVT e INFORTUNI indicati nella illustrazione della suddetta tessera, di cui appresso (dopo la tessera pesca).

SETTORE PESCA

TESSERA PESCA 2026 – COSTO € 20,00
PER SOCI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E 90 ANNI
(coperture assicurative valide per tutto il mondo)
(in c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 516.500,00	per ogni sinistro, ma con il limite di:
€ 154.950,00	per ciascuna persona danneggiata
€ 51.650,00	per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 80.000,00	per il caso di morte;
€ 80.000,00	per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%);
€ 30,00	diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);
€ 3,00	diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni).

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età compresa tra i 75 e i 90 anni compiuti sono ridotti al 50%.

Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 90.

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia sarà prestata per il rischio derivante dall'esercizio della pesca effettuata per diporto nelle sue varie forme, esclusa la pesca subacquea con o senza respiratore, ed è subordinata al possesso, da parte dell'iscritto, di regolare licenza, se richiesta, rilasciata dalle autorità competenti.

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.

Saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di pesca di frodo e di atti di bracconaggio.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

La garanzia sarà prestata per il rischio derivante dall'esercizio della pesca effettuata per diporto nelle sue varie forme, esclusa la pesca subacquea con o senza respiratore, ed è subordinata al possesso, da parte dell'iscritto, di regolare licenza, se richiesta, rilasciata dalle autorità competenti.

La garanzia della presente polizza s'intende valida anche in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti.

Si intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo per gli iscritti con tessera “Pesca” per le attività rientranti nelle suddette garanzie, con esclusione degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada.

Per gli Assicurati di cui sopra quindi s’intende escluso dalla garanzia il rischio della pesca subacquea in qualsiasi forma esercitata ed a qualunque profondità, mentre rimane pienamente operante la copertura assicurativa per gli Infortuni derivanti dall’esercizio della sola pesca sportiva in genere per diporto nautico, escluso il rischio della pesca subacquea e di qualsiasi mezzo a motore.

TESSERA PESCA – LAGO 2026 – COSTO € 10,00
PER SOCI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E 90 ANNI
(coperture assicurative valide nell'ambito del territorio nazionale)
(contanti o on-line)

Detta tessera consente di praticare la pesca sportiva nei laghetti sportivi. Non prevede, invece, la copertura assicurativa per la pesca praticata nelle acque interne o marine.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.: (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli parenti ed affini conviventi o non con l'assicurato)

€ 516.500,00 per ogni sinistro, ma con il limite di:

€ 154.950,00 per ciascuna persona danneggiata

€ 51.650,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 80.000,00 per il caso di morte;

€ 80.000,00 per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%);

€ 30,00 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);

€ 3,00 diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 180 – franchigia 3 giorni).

I massimali dell'assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente) per i soci con età compresa tra i 75 e i 90 anni compiuti sono ridotti al 50%.

Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 90.

GARANZIE R.C.V.T.

Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.

GARANZIE INFORTUNI

Vale quanto riportato per la Tessera Pesca.

TESSERA PESCA PIERINI 2026 - COSTO € 6,00
PER SOCI DI ETA' COMPRESA TRA I 7 E 14 ANNI
(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)
(solo in contanti)

Quest'ultima tessera può essere rilasciata al minore solo con il formale consenso del genitore o di chi esercita la patria potestà.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

INFORTUNI:

€	20.700,00	per il caso di morte;
€	41.350,00	per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che scompare al 15%)

Nel caso di inabilità temporanea non competono la indennità giornaliera né quella per ricovero.

GARANZIE R.C.V.T.

La relativa polizza non copre la R.C.V.T., stante il disposto dell'art. 2048 cc.

GARANZIE INFORTUNI

Valgono le stesse garanzie previste per la Tessera Pesca.

AL SODALIZIO ENALCACCIA PESCA E TIRO DI _____

(Sezione Provinciale di _____)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

chiede l'iscrizione quale socio pesca con tessera di € 6,00, con il consenso del genitore
esercitante la patria potestà (o di chi ne fa le veci).

(firma)

Per il rilascio di consenso: l'esercente la patria potestà:

(firma del genitore o chi ne fa le veci)

Data,

TESSERA AMATORIALE 2026 COSTO € 30,00
(coperture assicurative valide nel territorio nazionale)
(c/c postale o on-line)

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.:

- € 50.000,00 per ogni sinistro, ma col limite di:
- € 25.000,00 per ciascuna persona danneggiata
- € 6.000,00 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 50.000,00 per il caso di morte;
- € 50.000,00 per il caso di Invalidità Permanente (franchigia del 7% che scompare al 30%).

Possono acquisire detta tessera coloro che non siano in possesso della licenza di caccia, nonché i soci iscritti con tessera caccia o pesca che, amanti di attività naturalistiche ricreative micologiche, intendano essere assicurati per i rischi specifici RC e Infortuni contemplati nella polizza amatoriale, purché di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 85.

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia copre i rischi di seguito riportati:

- ⇒ la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
- ⇒ addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- ⇒ ricerca, cattura e uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- ⇒ attività di raccolta tartufi e funghi, con e senza l'ausilio del cane;
- ⇒ prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina;
- ⇒ attività di protezione civile secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
- ⇒ attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- ⇒ gare ed esercitazioni di tiro con l'arco;
- ⇒ gare ed esercitazioni di tiro a volo;
- ⇒ pratica del softair con l'obbligo di indossare la protezione facciale specifica della disciplina

- ⇒ nei casi in cui i soci Enalcaccia si rechino, su richiesta della Regione, della Provincia e/o del Comune, ad effettuare operazioni, debitamente autorizzate, di "sistemazione ambientale del verde e dei sentieri".

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

La garanzia copre i rischi di seguito riportati:

- ⇒ la partecipazione a gare ed esposizioni cinofile;
- ⇒ addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- ⇒ ricerca, cattura e uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- ⇒ attività di raccolta tartufi e funghi, con e senza l'ausilio del cane;
- ⇒ prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina;
- ⇒ attività di protezione civile secondo le disposizioni delle competenti Autorità;
- ⇒ attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- ⇒ gare ed esercitazioni di tiro con l'arco;

- ⇒ gare ed esercitazioni di tiro a volo;
- ⇒ pratica del softair con l'obbligo di indossare la protezione facciale specifica della disciplina.
- ⇒ nei casi in cui i soci Enalcaccia si rechino, su richiesta della Regione, della Provincia e/o del Comune, ad effettuare operazioni, debitamente autorizzate, di "sistemazione ambientale del verde e dei sentieri".

Si intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni subiti a seguito di uso maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché i rischi inerenti l'uso e la guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

APPENDICE

POLIZZA ASSICURATIVA PER GUARDIE VOLONTARIE

GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE E GUARDIE ZOOFILIE

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

RCVT:

- € 903.283,12 per ogni sinistro, ma col limite di:
- € 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
- € 225.820,78 per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

- € 90.328,31 per il caso di morte;
- € 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente.
- € 15,50 diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60).

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia assicurativa si intende prestata anche "per conto" dei singoli assicurati per la responsabilità civile verso terzi loro incombente durante l'espletamento delle mansioni assegnate dai predetti Organi provinciali della Contraente.

La garanzia della presente polizza si intende valida anche in occasione di interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle Autorità competenti.

La garanzia della presente polizza si intende altresì valida per le guardie giurate volontarie venatorie e per le guardie zoofile, in possesso di regolare decreto rilasciato dalle competenti Autorità, nel momento in cui le stesse siano su richiesta delle Forze di Polizia (Carabinieri Forestali, CITES, SOARDA, ecc.), nominati in alcune circostanze/periodi Ausiliari della Polizia Giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p).

La Società conferma, inoltre, che la garanzia è operante anche per la RCVT che dovesse occorrere alle guardie giurate volontari venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui si svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate volontarie venatorie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia assicurativa si intende prestata anche "per conto" dei singoli assicurati per gli infortuni subiti durante l'espletamento delle mansioni assegnate dagli Organi provinciali della Contraente.

La garanzia della presente polizza si intende valida anche in occasione di interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle Autorità competenti.

La garanzia della presente polizza si intende altresì valida per le guardie giurate volontarie venatorie e per le guardie zoofile, in possesso di regolare decreto rilasciato dalle competenti Autorità, nel momento in cui le stesse siano su richiesta delle Forze di Polizia (Carabinieri Forestali, CITES, SOARDA, ecc.), nominati in alcune circostanze/periodi Ausiliari della Polizia Giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p).

La Società conferma, inoltre, che la garanzia è operante anche per gli infortuni che dovessero occorrere alle guardie giurate volontari venatorie e alle guardie zoofile durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui si svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate volontarie venatorie usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

TUTELA LEGALE

Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria (con esclusione della Tessera semplice).

GUARDIE VOLONTARIE ITTICHE

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Massimali

R.C.V.T.:

€ 154.950,00	per ogni sinistro, ma col limite di:
€ 62.000,00	per ciascuna persona danneggiata
€ 25.850,00	per danni a cose od animali di Terzi.

INFORTUNI:

€ 20.700,00	per il caso di morte;
€ 20.700,00	per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3% che si annulla al 15%);
€ 7,80	diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60);
€ 3,00	diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (durata massima gg. 180)

La Società dà atto che i limiti di età richiesti per poter usufruire delle garanzie previste per Infortuni sono in 18 anni compiuti (limite minimo) e in 85 anni compiuti (limite massimo)

GARANZIE R.C.V.T.

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia assicurativa si intende prestata anche "per conto" dei singoli assicurati per la responsabilità civile verso terzi loro incombente durante l'espletamento delle mansioni assegnate dai predetti Organi provinciali della Contraente.

La garanzia della presente polizza si intende valida anche in occasione di interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle Autorità competenti.

La garanzia della presente polizza si intende altresì valida per le guardie giurate volontarie ittiche in possesso di regolare decreto rilasciato dalle competenti Autorità, nel momento in cui le stesse siano su richiesta delle Forze di Polizia (Carabinieri Forestali, CITES, SOARDA, ecc.), nominati in alcune circostanze/periodi Ausiliari della Polizia Giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p).

La Società conferma, inoltre, che la garanzia è operante anche per la RCVT che dovesse occorrere alle guardie giurate volontari ittiche durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui si svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate

volontarie ittiche usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

La garanzia è operante per un anno data, dalle ore 24 del giorno di nomina, quale risulta dal documento rilasciato dalle competenti Autorità.

La garanzia assicurativa si intende prestata anche "per conto" dei singoli assicurati per gli infortuni subiti durante l'espletamento delle mansioni assegnate dagli Organi provinciali della Contraente.

La garanzia della presente polizza si intende valida anche in occasione di interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle Autorità competenti.

La garanzia della presente polizza si intende altresì valida per le guardie giurate volontarie ittiche, in possesso di regolare decreto rilasciato dalle competenti Autorità, nel momento in cui le stesse siano su richiesta delle Forze di Polizia (Carabinieri Forestali, CITES, SOARDA, ecc.), nominati in alcune circostanze/periodi Ausiliari della Polizia Giudiziaria (ex art. 348, comma 4, c.p.p.).

La Società conferma, inoltre, che la garanzia è operante anche per gli infortuni che dovessero occorrere alle guardie giurate volontari ittiche durante il percorso che le stesse effettuano per recarsi da casa al posto in cui si svolgono le loro mansioni o per farne ritorno.

Si precisa comunque che i trasferimenti dovranno essere effettuati per la via più breve, con gli ordinari mezzi di locomozione e sempre nel territorio della giurisdizione a ciascuna guardia assegnato, e che sono sempre da ritenersi esclusi i danni provocati a terzi mentre le guardie giurate volontarie ittiche usano e guidano veicoli in genere per i quali vige, per legge, l'assicurazione obbligatoria.

S'intendono, inoltre, considerati infortunio anche:

- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i rischi inerenti all'uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.

N.B.:

Si richiama l'attenzione sul fatto che le Guardie Venatorie e Zoofile, in possesso di tessera caccia e le Guardie Ittiche in possesso di tessera pesca, sono coperte da apposita assicurazione con il pagamento del premio a carico della Presidenza Nazionale.

Invece le Guardie Venatorie e Zoofile prive di porto d'armi, che perciò possono essere soci solo con tessera pesca, devono corrispondere in proprio per la copertura assicurativa **€ 35,64=** sul conto corrente postale n. 58735002 intestato all'Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Roma -, indicando come causale del versamento quanto segue:

pagamento premio assicurativo G.V. (tessera n. _____ in data _____ ; Decreto Prefettizio n. _____ del _____) Sezione di _____ .

Le Sezioni Provinciali quindi sono tenute a comunicare, su distinti moduli, i nominativi alla Presidenza Nazionale delle Guardie Volontarie Venatorie e Zoofile munite di porto d'armi (quindi con tessera caccia), prive di porto d'armi (quindi con tessera pesca) e Guardie Ittiche (quindi con tessera pesca).

I moduli da utilizzare sono quelli predisposti dalla Presidenza Nazionale e devono essere inoltrati entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

MODALITÀ PER LE DENUNCE DEI SINISTRI

Le denunce di sinistro devono essere inoltrate, entro 30 giorni dall'evento, a HOWDEN S.p.A. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica sinistriencaccia@howdengroup.com o a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Howden S.p.A. – Ufficio sinistri, Via Bartolomeo Eustachio, 8 - 00161 ROMA.

In entrambi i casi è necessario utilizzare esclusivamente i modelli qui allegati predisposti per ogni tipo di sinistro, con la raccomandazione, nel caso di inoltro di documentazione in copia, di conservare gli originali in quanto potrebbero essere richiesti in qualsiasi momento dalla Compagnia Assicuratrice.

In caso di sinistro mortale ne va data comunicazione telegrafica entro 3 giorni dall'evento al broker Howden seguita da regolare denuncia provvista della necessaria documentazione.

Si informa, inoltre, che la HOWDEN ha attivato il **seguente recapito telefonico 06.8082203** nei giorni *Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il Lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30* per fornire assistenza a tutti i tesserati in merito alla denuncia e alla gestione dei sinistri. Allo stesso scopo è stato attivato il seguente indirizzo e-mail dedicato: **sinistriencaccia@howdengroup.com.**

0-0-0-0-0

Si raccomanda ai Dirigenti locali (Presidenti e membri dei Consigli Provinciali, Presidenti e membri del Direttivo dei Sodalizi) di prendere accuratamente nota di quanto indicato nella presente Circolare e di dare il massimo risalto alla presente illustrando le condizioni di particolare sicurezza che il nuovo rapporto assicurativo garantisce a tutti i nostri soci sia nell'esercizio dell'attività venatoria, che in quella del tiro e nell'esercizio della pesca.

La Presidenza Nazionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in ordine al contenuto della presente.

Sono riportate per estratto a tergo delle varie tessere associative le clausole essenziali delle condizioni di polizza, le quali vengono altresì rese note anche attraverso apposite locandine, manifesti, pubblicazioni sul sito www.enalcaccianazionale.it.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Lamberto Cardia)

INDICE

Tessere Caccia :

• Tessera Caccia Semplice	pag. 6
• Tessera Caccia Base Nazionale	pag. 7
• Tessera Caccia Super	pag. 13
• Tessera Caccia Super 1 cane	pag. 19
• Tessera Caccia Super 2 cani	pag. 22
• Tessera Caccia Semplice di Benvenuto	pag. 26
• Tessera Caccia Base Nazionale di Benvenuto	pag. 27
• Tessera Caccia Super di Benvenuto	pag. 28
• Tessera Caccia Super di Benvenuto 1 cane	pag. 29
• Tessera Caccia Super di Benvenuto 2 cani	pag. 30
• Opzione “Capanni e Richiami vivi”	pag. 31
• Opzione “Morte del cane e Spese Veterinarie Cane con pedigree/qualifica ENCI:	pag. 33

<u>Tesseramento Tiravolisti</u>	pag. 35
--	---------

Tessere Pesca :

• Tessera Pesca	pag. 37
• Tessera Pesca Lago	pag. 40
• Tessera Pesca Pierini	pag. 41

<u>Tessera Amatoriale:</u>	pag. 43
-----------------------------------	---------

Appendice :

• Polizza assicurativa per:	
- Guardie Volontarie Venatorie e Zoofile	pag. 47
- Guardie Ittiche	pag. 50

<u>Modalità di denuncia dei sinistri</u>	pag. 53
---	---------